

## **Circ. 27 dicembre 2000, n. 511982 (1).**

### **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Commercio sulle aree pubbliche. Competenza del sindaco relativa all'applicazione della sanzione di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 29, comma 3.**

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Ufficio D 2, Disciplina commercio.

Con la nota in riferimento sono stati chiesti chiarimenti in merito alla fattispecie nel prosieguo riportata.

- Il Comune di Tropea ha rilasciato una autorizzazione di tipo A per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 della regione Calabria, «oltre all'esercizio dell'attività con uso del posteggio consente: a) la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione; b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale».

Il titolare di tale autorizzazione ha violato le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione adottata dal Comune di Reggio Calabria per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

- In seguito, il suddetto titolare è risultato recidivo, nel medesimo Comune di Reggio Calabria per le citate violazioni, per cui si rende necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 29, comma 3, del citato D.Lgs. n. 114 del 1998.

Ciò premesso, considerato che il comma 3 dell'art. 29 del decreto legislativo in parola prevede che «in caso di ... recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni» e che il comma 5 dello stesso articolo dispone che «Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo» le infrazioni stesse, il sindaco del Comune di Tropea, avendo ricevuto comunicazione dei suddetti fatti, ha chiesto se nel caso prospettato il provvedimento di sospensione dell'attività sia di competenza del sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione o del sindaco ove hanno avuto luogo le violazioni stesse.

Al riguardo, stante la rilevanza della questione a livello nazionale, l'interpretazione della scrivente in merito all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29, comma 2, è stata trasmessa all'Ufficio legislativo.

La risposta del predetto Ufficio pervenuta con nota 19799 L3 - 94 del 6 ottobre 2000, conforme a quanto sostenuto dalla scrivente, si riporta nel prosieguo:

«L'ipotesi rappresentata è di recidiva violazione a prescrizioni stabilite da deliberazione adottata da un comune, diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, di tipo A, all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio.

La suddetta autorizzazione, disciplinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 della regione Calabria oltre all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, consente di partecipare a fiere anche fuori regione o a vendite in forma itinerante nel territorio regionale.

La fattispecie descrive il caso di un titolare di autorizzazione di tipo A, rilasciata dal Comune di Tropea che ha disatteso le limitazioni e i divieti imposti dal Comune di Reggio Calabria solo per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Due le questioni che si pongono all'attenzione:

- 1) individuare l'Autorità competente all'applicazione della sanzione;
- 2) individuare eventuali limiti di efficacia della sanzione.

Per quanto riguarda il primo argomento, l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998 sembrerebbe non consentire dubbi interpretativi. È testuale l'indicazione della competenza del sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, secondo il principio del "locus commissi delicti".

Di conseguenza il sindaco di Reggio Calabria, Comune in cui si è realizzata l'infrazione, è l'Autorità competente a sospendere l'efficacia dell'atto di autorizzazione, limitatamente al solo esercizio del commercio in forma itinerante, benché l'autorizzazione sia stata rilasciata dal sindaco del Comune di Tropea. Purtroppo, al riguardo, occorre soffermarsi su alcune considerazioni in ordine ai principi generali che regolamentano norme e sanzioni.

Il principio del "locus commissi delicti" o della territorialità rappresenta un tema generale che riguarda la legge penale e la sua applicazione con riguardo allo spazio.

Nella norma in esame il richiamo al luogo in cui si è consumata la violazione attiene più verosimilmente ad una necessità di semplificazione e snellezza del potere amministrativo nell'immediatezza della tutela dell'interesse pubblico.

Inoltre, l'autorizzazione in questione, consentendo tre modalità di esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche con allocazioni territoriali diverse (attività con uso di posteggio, forma itinerante nel territorio regionale e partecipazione a fiere anche fuori regione), comporta necessariamente la scelta di un criterio territoriale per l'individuazione dell'Autorità competente ad elevare la sanzione nel caso di infrazione.

Ed è solo il luogo dell'infrazione che delimita territorialmente anche la competenza, pur apparendo questa posizione distante dalla disciplina dell'atto amministrativo autorizzatorio, che indicherebbe invece competente a sospendere l'esercizio l'Autorità che ha emesso l'autorizzazione (che detiene il potere-dovere di vigilanza sull'attività autorizzata).

Ulteriore considerazione di ordine più rigorosamente giuridico, che consente di individuare l'Autorità competente in quella in cui si è consumata la violazione, se si fa riferimento al tipo di sanzione che non sospende l'autorizzazione e quindi l'atto amministrativo, bensì l'attività autorizzata e cioè l'esercizio alla stessa, l'effetto dell'atto.

Pertanto ben può verificarsi che venga sospeso, dall'Autorità in cui territorialmente si è commessa l'infrazione, l'esercizio di quella attività svolta in difformità delle prescrizioni assunte con deliberazione comunale.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, strettamente connessa alla soluzione del primo aspetto, si rileva che le argomentazioni a sostegno dell'efficacia territoriale della sanzione trovano le premesse in quanto già esposto.

Invero, così come è stato ribadito, consentendo l'autorizzazione in questione l'esercizio del commercio su aree pubbliche in tre modalità differenti, anche per ambiti territoriali, non

potrebbe conseguentemente che farsi riferimento a diritti di esercizio diversi, pur se derivanti da un unico atto autorizzato.

L'autonomia delle diverse attività oltre ad essere tale per le caratteristiche che ne individuano la tipologia, lo è per la diversa disciplina cui sono assoggettate.

L'esercente attività commerciale di tipo A, che commette, come nel caso di specie, in forma recidivante infrazione alle prescrizioni dettate da un Comune in materia di commercio in forma itinerante, subisce la sospensione dell'attività di vendita in forma itinerante ma con effetto su tutte le altre forme di esercizio di attività che l'autorizzazione concessa gli consente.

Di conseguenza, avendo l'esercente violato le prescrizioni dettate da una delibera del Comune di Reggio Calabria in materia di attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, ben può lo stesso esercente, nonostante la sanzione di sospensione dell'attività di vendita in forma itinerante, svolgere le ulteriori attività consentite dallo stesso atto autorizzatorio rilasciato dal Comune di Tropea.

In conclusione, si può affermare che anche la sanzione, riguardando solo l'esercizio di un'attività, quella itinerante nell'ambito di un territorio regionale, esplica la sua efficacia limitatamente al territorio in cui è stata elevata e solo per l'attività per cui è stata comminata.

Il Direttore generale

Dr. Piero Antonio Cinti

**NOTE:**

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Ufficio D 2, Disciplina commercio.